

**Dottori Commercialisti**

Italo Bruno Vergallo  
Luca Brivio  
Giuseppe Rizzo  
Raffaele Pisano  
Maria Grazia Ferrari  
Nicola Modugno

Federica Misan  
Davide Scotti  
Michele Calabrese  
Carlo Castrignanò  
Carlotta Manfredi  
Giulia Capetti  
Deborah Setola

**Avvocati**

Maurizio Di Salvo

Milano, 23 settembre 2015

Clienti loro sede

Rif. GR/cm

**CIRCOLARE N. 15/2015**

**Beni utilizzati dai soci o familiari dell'imprenditore**

Il 30 ottobre 2015 scade il termine di presentazione della comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento ai soci o familiari nel periodo d'imposta 2014.

Tale invio può essere eseguito indifferentemente dalla società ovvero dai soci.

**La comunicazione**

La comunicazione deve essere effettuata:

- per i beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- per i beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- per i beni concessi in godimento dalla società a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- per i beni utilizzati dai familiari dell'imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla C.M. n.24/E/12, i familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell'art.5, co.5, del Tuir, pertanto, sono tali "il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".

**Beni monitorati**

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni (con le relative informazioni):

- autovettura (numero di telaio)
- altro veicolo (numero di telaio)
- unità da diporto (lunghezza in metri)
- aeromobile (potenza del motore in KW)
- immobile (Comune di ubicazione e identificativi catastali)
- altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad euro 3.000 al netto dell'Iva).

Da precisare che il bene può essere stato concesso in godimento anche prima del 2014: infatti, se perdura il godimento nel 2014 scatta l'obbligo di comunicazione.

**Esoneri**

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione:

- i beni concessi in godimento ai soci a fronte del pagamento di un congruo corrispettivo;
- i beni concessi in godimento ai soci amministratori, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* ex artt. 51 e 54 Tuir;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* ex artt. 51 e 54 Tuir;
- beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

**Conseguenze e sanzioni**

Si ricorda che, nel caso in cui il socio o il familiare utilizzasse il bene aziendale senza pagare un congruo corrispettivo, si verrebbe a generare un reddito diverso in capo all'utilizzatore ex art. 67



Via Solari, 12  
20144 Milano  
Tel. +39 02 874506  
Fax +39 02 72000569

Via Appiani, 2/a  
20900 Monza

Via Vicolo Lambro, 1  
ang. via Vittorio Emanuele  
20900 Monza

studio@vbea.it  
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:  
02376400962

Tuir e i costi del bene utilizzato diverrebbero indeducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Ai fini sanzionatori, l'art.2, co.36-*sexiesdecies* del D.L. n.138/11 stabilisce che:

- per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza di cui al comma 36-*quinqiesdecies* (ossia il reddito che l'utilizzatore deve dichiarare se utilizza il bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale);
- qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinqiesdecies* (ossia l'utilizzatore ha dichiarato il reddito derivante dall'utilizzo del bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale), è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'art.11, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.471/97. In altre parole, se non vi sono conseguenze reddituali sul socio, si applica una sanzione minima di euro 258.

Qualora intendiate dare mandato al Nostro Studio per l'invio telematico della comunicazione in oggetto, Vi invitiamo a farci pervenire **entro preferibilmente il prossimo 9 ottobre p.v.**:

- la scheda d'impegno in allegato, debitamente compilata, timbrata e sottoscritta;
- la scheda raccolta dati in allegato, debitamente compilata, timbrata e sottoscritta.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati  
dott. Giuseppe Rizzo

